LA SUCCESSIONE LEGITTIMA e i DIRITTI dei LEGITTIMARI.

La successione legittima è la successione per legge. Il presupposto di tale successione è che il patrimonio ereditario trovi sempre un titolare.

Esistono alcuni soggetti più vicini al de cuius che costituiscono la categoria dei LEGITTIMARI i, ai quali viene riconosciuto il diritto di succedere in una parte del patrimonio del defunto, anche contro la volontà di quest'ultimo. La quota spettante a ciascun legittimario si chiama quota LEGITTIMA(o quota di riserva), della quale il testatore NON poteva disporre perchè spettante per legge ai legittimari.

La parte RIMANENTE si chiama DISPONIBILE, della quale il testatore può liberamente disporre.

Il defunto non può DISEREDARE i legittimari e, inoltre, non può effettuare DONAZIONI IN VITA tali da incidere sulla legittima (lesione di legittima).

A tutela dei legittimari lesi da disposizioni testamentarie (o da donazioni In favore di terzi), la legge prevede l'esperimento dell'AZIONE di RIDUZIONE.

L' AZIONE DI RIDUZIONE (artt. 553 - 564 codice civile).

L'azione di riduzione è l'azione che ha per scopo la REINTEGRAZIONE della legittima, mediante la RIDUZIONE delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.

I soggetti legittimati ad esercitare l'azione di riduzione sono: il legittimario leso; l'erede del legittimario; l'avente causa del legittimario(acquirente dell'eredità), il legittimario PRETERMESSO dal testatore (ovvero colui che ha ricevuto meno di quanto la legge gli riservasse).

L'azione è soggetta alla PRESCRIZIONE ordinaria decennale,decorrente dall'apertura della successione.